



83117-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;





83117-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, che prevede di determinare criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attualmente in corso di emissione;

VISTI i decreti interministeriali n. 73648 e n. 73649 del 6 giugno 2013, n. 74286 del 4 luglio 2013 e n. 76772 del 7 novembre 2013, con i quali sono state assegnate alle Regioni e Province autonome risorse finanziarie da destinare alla concessione o alla proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto interministeriale n. 74287 del 2 luglio 2013, con il quale sono state stanziare risorse finanziarie per la concessione o per la proroga, in deroga alla vigente





83117-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Abruzzo, in conseguenza agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo;

VISTO il decreto interministeriale n. 75719 del 17 settembre 2013, con il quale sono state stanziato risorse a favore delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTO il decreto interministeriale n. 76773 del 7 novembre 2013, con il quale sono state ripartite, tra le quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza, le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

VISTO il decreto interministeriale n. 78641 del 22 gennaio 2014, con il quale sono state assegnate alle Regioni e Province autonome risorse finanziarie da destinare alla





83117-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

concessione o alla proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle medesime Regioni e Province autonome;

VISTA la nota prot. n. 4188 del 5 febbraio 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro – con la quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è stato autorizzato ad erogare i trattamenti di cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga relativi all'annualità 2013, con autorizzazioni in fase di completamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, utilizzando le risorse finanziarie già assegnate con il citato decreto interministeriale n. 78641 del 22 gennaio 2014, nel limite complessivo di spesa pari ad euro 400.000.000,00 e sulla base della ripartizione ivi contenuta;

VISTA la nota n. 1609/C9LAV del 4 aprile 2014 del Presidente della Conferenza delle Regioni;





83117-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'accordo in Conferenza Stato - Regioni del 15 maggio 2014 con il quale è stata condivisa la Bozza di conclusioni della riunione del 24 aprile 2014 avente ad oggetto "Ammortizzatori sociali in deroga";

CONSIDERATA l'avvertita esigenza di finanziare le residue prestazioni, relative all'annualità 2013, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, e di mobilità, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nelle Regioni e Province autonome;

RITENUTO di finanziare le residue prestazioni, relative all'annualità 2013, utilizzando in via prioritaria i risparmi di spesa derivanti dalle risorse già assegnate e ripartite tra le Regioni e le Province autonome, ancora disponibili presso l'INPS;

RITENUTO di destinare alle Regioni e alle Province autonome ulteriori risorse finanziarie pari complessivamente a euro 400.000.000,00 da utilizzarsi per la copertura dei residui oneri relativi all'annualità 2013;





83117-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETA

**Art. 1**

1. Al fine di finanziare le residue prestazioni, relative all'annualità 2013, di concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e di mobilità, si provvede in base ai decreti di concessione residui, relativi ad accordi stipulati entro e non oltre il 31 dicembre 2013, come trasmessi dalle Regioni e Province autonome all'INPS entro il 30 giugno 2014.
2. I decreti emessi dalle Regioni e dalle Province autonome insistono sulle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 2, che costituiscono in ogni caso il limite massimo di spesa per il finanziamento delle prestazioni di cui al comma 1.

**Art. 2**

1. Allo scopo di provvedere al pagamento delle prestazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 1, l'INPS utilizza in via prioritaria i risparmi di spesa, ancora disponibili, derivanti dalle risorse già assegnate e ripartite tra le medesime Regioni e Province Autonome con i decreti interministeriali citati in premessa e delle quali si prevede il risparmio.
2. Sono altresì, assegnate, a copertura delle prestazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 1, ulteriori risorse finanziarie pari ad euro 400.000.000,00 a carico del





83117-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**Art. 3**

1. L'INPS effettua il controllo e il monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili dandone tempestivo riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze e provvede all'immediata liquidazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e di mobilità, in deroga alla normativa vigente, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese ubicate nel territorio delle Regioni e Province autonome che abbiano ancora risorse finanziarie residue in relazione agli stanziamenti già effettuati di cui all'articolo 2, comma 1. Qualora, sulla base del monitoraggio di cui al presente comma risultasse un'eccedenza di risorse, le stesse sono utilizzate per finanziare l'annualità 2014 e i singoli importi residui sono da intendersi come anticipazioni rispetto alle esigenze delle singole Regioni e Province autonome destinate a finanziare l'annualità 2014.

2. Ai fini di cui al comma 1, nella gestione dei provvedimenti di cui all'articolo 1, l'INPS procede, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, secondo l'ordine cronologico di inoltro da parte delle medesime attraverso la banca dati percettori.

**Art. 4**





83117-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

1. Sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro verifica la capienza delle risorse residue, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora le risorse all'uopo predisposte non siano sufficienti a coprire le esigenze, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti criteri di preferenza ai fini del ricorso alle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, e all'efficacia dei decreti di concessione di cui all'articolo 1, comma 2, anche in considerazione dello scostamento delle singole Regioni o Province autonome rispetto alle risorse finanziarie complessivamente già attribuite.

**Art. 5**

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, complessivamente individuate dai precedenti articoli 1 e 2, l'INPS è tenuto a monitorare i flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne tempestivo riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)).





83117-

*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Roma,

16 LUG. 2014

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Giuliano Poletti

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Pier Carlo Padoan

